

DELIBERAZIONE N. **136**

DEL **7 MAR, 2018**

OGGETTO: Stipula dell'accordo con la Struttura "Associazione Gigi Ghirotti Onlus" per l'inserimento delle analisi ematochimiche e la visualizzazione dei referti sul Portale DNTERRITORIO.

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Affari Generali;

Premesso che:

- con deliberazione n. 247 del 29/03/2012 questa Azienda ha provveduto alla costituzione del Dipartimento Interaziendale di Patologia Clinica A.S.L. 3 Genovese – Ospedale Evangelico Internazionale con decorrenza dall'1/04/2012;
- con determinazione dirigenziale della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture (ex S.C. Acquisti e Gestione degli Approvvigionamenti) n. 275 del 24/02/2014 questa Asl ha approvato l'affidamento a Noemalife di un sistema per la gestione del Dipartimento di Patologia Clinica per il periodo 1/08/2013 – 31/07/2018;
- nell'ambito del citato sistema, il Dipartimento Interaziendale di Patologia Clinica dell'Asl 3, è ad oggi detentore del programma di accettazione analisi ematochimiche DNTERRITORIO, programma che prevede altresì la possibilità di concedere l'accesso ai dati a strutture esterne al Dipartimento, attraverso connessione denominata VPN (virtual private network);
- l'Associazione "Gigi Ghirotti" Onlus è iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato al n. SN - GE-ASO - 10/94 del 24/01/1994;
- con nota in data 22/01/2018 prot. n. 9661, agli atti, l'Associazione "Gigi Ghirotti" Onlus ha manifestato il proprio interesse ad interagire con il programma di accettazione analisi ematochimiche DNTERRITORIO presso le seguenti sedi operative, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo:
 - Hospice Albaro Via Montallegro 50, Genova;
 - Hospice Bolzaneto (presso l'ex Ospedale Pastorino), Piazza Ospedale Pastorino 3 Genova Bolzaneto;
- l'Hospice Bolzaneto sita nell'ex Ospedale Pastorino di Bolzaneto risulta autorizzata con provvedimenti del Comune di Genova n.86 del 22.10.2003 e n.78 del 25.5.2005 ed accreditata con DGR n. 1151 del 7/10/2010 e successiva DGR di rinnovo dell'accreditamento istituzionale n. 331 del 20/03/2015 per 12 posti letto;
- l'Hospice Albaro sita in Via Montallegro 50 ad Albaro risulta autorizzata con provvedimento del Comune di Genova n.29 del 9.4.2010 per una capacità ricettiva di n. 18 posti letto ed accreditata con DGR n. 1151 del 7/10/2010 e successiva DGR di rinnovo dell'accreditamento istituzionale n. 331 del 20/03/2015 per 18 posti letto;
- con la richiamata nota, inoltre l'Associazione "Gigi Ghirotti" Onlus ha manifestato il proprio interesse ad interagire con il programma di accettazione analisi ematochimiche DNTERRITORIO nell'ambito di:
 - la convenzione stipulata con Asl 3 per l'assistenza domiciliare, sanitaria e sociale di persone affette da aids e patologie correlate, in ultimo per il 2018 con deliberazione n. 42 del 17/02/2018;
 - la convenzione stipulata con Asl 3 per lo studio e la terapia del dolore neoplastico e le cure palliative, per l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale a malati in necessità di cure palliative, in ultimo per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2018 con deliberazione n. 464 del 5/07/2016;

- con nota in data 12/02/2018, id 58190425, il Direttore del Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali, vista la peculiarità del servizio offerto, ha espresso parere favorevole alla stipula dell'accordo in oggetto;
- al fine di allineare la data di scadenza dell'accordo di cui trattasi a quella del servizio affidato a Noemalife, con determinazione dirigenziale della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture (ex S.C. Acquisti e Gestione degli Approvvigionamenti) n. 275 del 24/02/2014, lo stesso avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31/07/2018;
- con nota in data 20/02/2018, prot. Asl 3 n. 25617, agli atti, l'Associazione "Gigi Ghirotti" Onlus comunicava la disponibilità alla stipula dell'accordo secondo lo schema convenzionale proposto;
- la collaborazione in oggetto, finalizzata all'abbattimento dei tempi d'attesa ai quali erano sottoposti i pazienti della Struttura, permette una risposta diagnostica immediata, inoltre assicura la tracciabilità e maggior attendibilità dei dati dell'anagrafica pazienti, automatizzando l'inserimento delle singole anagrafiche, con conseguente riduzione del rischio di errori e velocizzazione del processo preanalitico in capo alla scrivente Azienda;
- nell'ambito dell'accordo sono regolamentati gli aspetti di sicurezza e di tutela della privacy nel rispetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 17 del 29/07/2016 ad oggetto: "Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria";

Visto l'art. 3 ("Funzioni dell'Azienda"), comma 2°, lett. i)-l), della citata L.R. n.17/2016 che, stabilisce che A.Li.Sa. garantisce "la definizione e la stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati anche con riferimento al sistema di remunerazione delle prestazioni e in generale al sistema del rimborso per prestazione e sistemi connessi e correlati", nonché "la definizione di direttive in ordine al contenuto di convenzioni da applicarsi ai soggetti del Servizio Sanitario Regionale, anche in un'ottica di valorizzazione delle prassi e delle intese rientranti nella manutenzione evolutiva";

Ritenuto, per le motivazioni esposte in premessa, nelle more della definizione del nuovo assetto organizzativo regionale relativo alla istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa) e della definizione e conclusione delle procedure di gara in ordine all'affidamento del sistema per la gestione del Dipartimento di Patologia Clinica di Asl 3:

- di autorizzare, per il periodo dalla data di sottoscrizione e fino al 31/07/2018, la stipula dell'accordo con la Struttura "Associazione Gigi Ghirotti Onlus" per l'inserimento delle analisi ematochimiche e la visualizzazione dei referti sul Portale DNTERITORIO, alle condizioni di cui al relativo schema negoziale allegato "A" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, salvo eventuale diversa regolamentazione della materia nel periodo di vigenza dello stesso accordo, nelle more della definizione di modalità e termini di applicazione della normativa citata in premessa, e comunque fino ad eventuale precedente termine indicato da A.Li.Sa, giuste le prescrizioni di cui alla citata L.R. 17/2016;
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economici aggiuntivi a carico di questa Azienda;

Visto il D.Lgs 30/12/1992, n° 502 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 08/02/1995 n° 10 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 07/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA


- 1) di autorizzare, per il periodo dalla data di sottoscrizione e fino al 31/07/2018, la stipula dell'accordo con la Struttura "Associazione Gigi Ghirotti Onlus" per l'inserimento delle analisi ematochimiche e la visualizzazione dei referti sul Portale DNTERITORIO, alle condizioni di cui al relativo schema negoziale allegato "A" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, salvo eventuale diversa regolamentazione della materia nel periodo di vigenza dello stesso accordo, nelle more della definizione di modalità e termini di applicazione della normativa citata in premessa, e comunque fino ad eventuale precedente termine indicato da A.Li.Sa, giuste le prescrizioni di cui alla citata L.R. 17/2016;

- 2) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economici aggiuntivi a carico di questa Azienda;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali e al Dipartimento Interaziendale di Patologia Clinica ASL 3 Genovese-Ospedale Evangelico Internazionale per gli adempimenti di competenza;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è composto di numero 3 pagine e dall'allegato "A" di numero 7 pagine per complessive numero 10 pagine

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Carlo BOTTARO)




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dot. Avv. Luigi BERTORELLO)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Paolo CAVAGNARO)




IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanna DEPETRO)



Visto
per conformità alle direttive ed indirizzi aziendali

IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO GIURIDICO
(Avv. Rosa PLACIDO)




~~Pubblicata all'Albo della data~~

7 MAR 2018

del

Il Responsabile



W

**ACCORDO PER L'INSERIMENTO DELLE ANALISI EMATOCHIMICHE
E LA VISUALIZZAZIONE DEI REFERTI SUL PORTALE DNTERRITORIO**

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 3, con sede in Genova, Via A. Bertani, n. 4 - 16125 Genova, codice fiscale n. 03399650104, di seguito più brevemente denominata "ASL 3", in persona del Delegato del Direttore Generale Avv. Giovanna DEPETRO

E

La Struttura Associazione "Gigi Ghirotti" Onlus per la terapia del dolore e le cure palliative in assistenza domiciliare e in hospice, con sede legale in Corso Europa, n. 50/9 - 16132 Genova, codice fiscale n. 95015450109, di seguito più brevemente denominata "GIGI GHIROTTI" legalmente rappresentata dal Presidente Professor Franco HENRIQUET

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 247 del 29/03/2012 questa Azienda ha provveduto alla costituzione del Dipartimento Interaziendale di Patologia Clinica A.S.L. 3 Genovese – Ospedale Evangelico Internazionale con decorrenza dall'1/04/2012;
- con determinazione dirigenziale della S.C. Acquisti e Gestione degli Approvvigionamenti n. 275 del 24/02/2014 ASL 3 ha approvato l'affidamento a Noemalife di un sistema per la gestione del Dipartimento di Patologia Clinica per il periodo 1/08/2013 – 31/07/2018;
- nell'ambito del citato sistema, il Dipartimento Interaziendale di Patologia Clinica A.S.L. 3 Genovese – Ospedale Evangelico Internazionale, di seguito denominato DIPAC, è ad oggi detentore del programma di accettazione analisi ematochimiche DNTERRITORIO, programma che prevede altresì la possibilità di concedere l'accesso ai dati a strutture esterne al Dipartimento, attraverso connessione denominata **VPN (virtual private network)**;
- l'Associazione "Gigi Ghirotti" Onlus è iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato al n. SN - GE-ASO - 10/94 del 24/01/1994;
- la Struttura ha manifestato il proprio interesse ad interagire con il programma di accettazione analisi ematochimiche DNTERRITORIO presso le seguenti sedi operative, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo:
 - Hospice Albaro Via Montallegro 50, Genova;
 - Hospice Bolzaneto (presso l'ex Ospedale Pastorino), Piazza Ospedale Pastorino 3 Genova Bolzaneto;
- L'Hospice Bolzaneto sita nell'ex Ospedale Pastorino di Bolzaneto risulta autorizzata con provvedimenti del Comune di Genova n.86 del 22.10.2003 e n.78 del 25.5.2005 ed accreditata con DGR n. 1151 del 7/10/2010 e successiva DGR di rinnovo dell'accreditamento istituzionale n. 331 del 20/03/2015 per 12 posti letto;
- L'Hospice Albaro sita in Via Montallegro 50 ad Albaro risulta autorizzata con provvedimento del Comune di Genova n.29 del 9.4.2010 per una capacità ricettiva di n. 18

- posti letto ed accreditata con DGR n. 1151 del 7/10/2010 e successiva DGR di rinnovo dell'accreditamento istituzionale n. 331 del 20/03/2015 per 18 posti letto;
- la Struttura ha inoltre manifestato il proprio interesse ad interagire con il programma di accettazione analisi ematochimiche DNTERRITORIO nell'ambito di:
 - la convenzione stipulata con Asl 3 per l'assistenza domiciliare, sanitaria e sociale di persone affette da aids e patologie correlate, in ultimo per il 2018 con deliberazione n. 42 del 17/02/2018;
 - la convenzione stipulata con Asl 3 per lo studio e la terapia del dolore neoplastico e le cure palliative, per l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale a malati in necessità di cure palliative, in ultimo per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2018 con deliberazione n. 464 del 5/07/2016;
 - l'ASL 3, al fine di abbattere i tempi di attesa, permettendo quindi una risposta diagnostica immediata, è disponibile alla stipula del presente accordo, approvato con propria deliberazione n. _____ del _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo costituendone condizione essenziale.

ART. 2 - Dichiarazione di intenti

Le parti riconoscono la necessità di attivare un rapporto di collaborazione integrato, come disciplinato dal presente accordo, negli articoli seguenti, per lo svolgimento, da parte di GIGI GHIROTTI, del servizio di inserimento di richieste di analisi ematochimiche, nonché di ritiro dei relativi referti.

ART. 3 – Oggetto ed obblighi delle parti

L'ASL 3, tramite il DIPAC, mette a disposizione l'utilizzo del programma DNTERRITORIO con l'esclusivo scopo di permettere l'inserimento delle richieste di analisi ematochimiche degli ospiti regolarmente registrati presso le strutture di pertinenza GIGI GHIROTTI.

Eventuali malfunzionamenti o sospensioni dei servizi, non sono imputabili all'ASL 3.

GIGI GHIROTTI mette a disposizione la strumentazione hardware necessaria per lo svolgimento dei servizi di cui all'art.2. (computer, stampante, stampante etichette e lettore barcode) e si farà carico della manutenzione delle suddette attrezzature informatiche e dell'acquisizione dei materiali di consumo (carta e materiali di consumo per le stampanti) necessari per l'attività di cui trattasi.

GIGI GHIROTTI si farà carico altresì dei costi relativi alla connettività ed alla manutenzione della medesima, nonché dei costi relativi al traffico telefonico/di connettività.

Mediante l'attribuzione di una USERID e di una PASSWORD personale, viene concesso agli operatori addetti facenti capo a GIGI GHIROTTI, di utilizzare il programma DNTERRITORIO, al fine esclusivo di effettuare l'inserimento delle richieste di analisi ematochimiche inerenti agli ospiti regolarmente registrati presso le strutture di pertinenza nonché la consultazione e la stampa dei relativi referti.

GIGI GHIROTTI garantisce l'inserimento delle sole ricette regionali che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dovranno essere compilate in ogni parte ed i cui dati dovranno essere correttamente riportati sul programma di accettazione analisi ematochimiche DNTERRITORIO.

Per le attività di inserimento, visualizzazione, stampa e consegna referti non è prevista alcuna remunerazione a favore di GIGI GHIROTTI.

GIGI GHIROTTI garantisce il non inserimento di persone differenti dagli ospiti regolarmente registrati presso le strutture di pertinenza, se non previ accordi autorizzativi e scritti.

Sono a carico dell'ASL3 le seguenti voci di costo:

- assistenza al collegamento della postazione informatica alla rete;
- assistenza formativa ed informativa "di routine", necessaria alla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente accordo, da parte di GIGI GHIROTTI.

GIGI GHIROTTI dovrà attenersi tramite il personale preposto agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dall'ASL n.3, che con la sottoscrizione dell'accordo si intende visto ed accettato, e che potrà essere visionato sul seguente link:

<http://www.asl3.liguria.it/component/publiccompetitions/document/1867.html?view=document&id=1867:codice-comportamento-asl3-genovese&Itemid=598>.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporterà la risoluzione/decadenza dell'accordo previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda (art. 2 c. 3 del Codice di comportamento approvato con deliberazione n. 713 del 14/11/2014).

ART. 4 - Valore delle prestazioni

Qualora si presentasse la necessità da parte di GIGI GHIROTTI, di inserire nel programma delle ricette regionali di utenti paganti, la stessa garantisce la corretta liquidazione degli importi dovuti ad ASL 3.

ART. 5 - Modalità di pagamento

Gli importi di cui all'art.4 dovranno essere liquidati in contanti, presso uno degli sportelli in accesso diretto dell'ASL 3, che verranno identificati in accordo con il Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali.

L'eventuale mora nel pagamento comporterà l'interruzione del servizio oggetto del presente accordo da parte di ASL 3, salvo maggiori diritti.

ART. 6 - Gestione

La gestione del presente accordo, la compilazione della specifica necessaria al pagamento del dovuto, la verifica finalizzata al relativo pagamento e quant'altro necessari nell'interesse del corretto, completo e soddisfacente svolgimento dell'attività di cui al presente accordo, sono demandati al DIPAC.

ART. 7 - Durata e recesso

Il presente accordo ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31/07/2018, salvo eventuale diversa regolamentazione della materia nel periodo di vigenza, nelle more della definizione di modalità e termini di applicazione della normativa afferente all'istituzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), e comunque fino ad eventuale precedente termine indicato da A.Li.Sa stessa, giuste le prescrizioni di cui alla L.R. 17/2016, e potrà essere rinnovato, previa richiesta formale da parte di GIGI GHIROTTI. Entrambe le parti hanno diritto di recesso in via anticipata da esercitarsi con preavviso di almeno trenta giorni con raccomandata A.R.

Durante la vigenza del presente atto, le parti di comune accordo potranno apportarvi modifiche in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice alla convenzione recepita con formale delibera.

E' stabilito a favore di ASL 3 il diritto di recedere ad nutum e, cioè, a semplice richiesta e senza preavviso, dal presente accordo in caso di cessazione delle attività di cui alla determinazione dirigenziale della S.C. Acquisti e Gestione degli Approvvigionamenti n 275 del 24/02/2014, meglio specificate in premessa, nonché in caso di sopravvenute diverse esigenze organizzative e/o indicazioni e/o direttive regionali e/o nazionali.

L'Asl 3 si riserva altresì di esercitare il diritto di recesso anticipato ad nutum dal presente accordo, per sopravvenute modifiche organizzative, tenuto anche conto della L.R. n. 17 del 29/07/2016, istitutiva dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa).

L'accordo si intenderà altresì risolto di diritto in caso di violazione da parte di GIGI GHIROTTI degli obblighi di cui all'art.8 dello stesso, nonché in presenza di gravi inadempienze nei confronti dell'ASL 3 e/o degli utenti e/o di mora nei pagamenti, previsti agli artt.4 e 5, fatti salvi maggiori diritti.

ART. 8 – Riservatezza – Adempimenti Codice privacy

GIGI GHIROTTI si impegna, nell'esecuzione del presente accordo, ad osservare scrupolosamente le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo a quelli sensibili.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.L. 30.6.2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive integrazioni e modificazioni, GIGI GHIROTTI è nominata "Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili", come definiti rispettivamente dall'art.4 e dall'art. 20 del D.L. 30.6.2003 n. 196, e che siano oggetto di trattamento in esecuzione del presente accordo. Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie per l'esecuzione del presente accordo, il cui oggetto è definito nell'accordo stesso. Si precisa che la titolarità del trattamento dei dati personali, nonché la titolarità (o la proprietà) dei dati trattati rimangono dell'ASL3, che provvederà anche all'eventuale acquisizione dello specifico consenso tramite GIGI GHIROTTI, previa adeguata informativa all'utente. Pertanto ogni decisione sulle modalità e sulle finalità del trattamento resta di competenza dell'ASL3. In particolare, GIGI GHIROTTI non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali e sensibili di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente per scopi diversi da quelli dell'esecuzione del presente accordo, pena la risoluzione della stessa e la relativa responsabilità per i danni causati dall'uso improprio.

I dati saranno trattati, nell'ambito dell'organizzazione di GIGI GHIROTTI, soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo. Sarà cura di GIGI GHIROTTI nominare i suddetti soggetti incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 D.L. 196/2003, ed adottare le misure minime di sicurezza dettate dall'Allegato B al D.L. 196/2003 e s.m.i., fornendo agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; in particolare le istruzioni devono prevedere il vincolo al segreto e cioè il divieto di divulgare / comunicare a terzi dati di cui vengano a conoscenza nell'ambito del presente accordo, nonché il divieto di creazione di banche dati di referti digitali presso GIGI GHIROTTI.

GIGI GHIROTTI dovrà, comunque, comunicare all'ASL 3 i nominativi degli incaricati che si occuperanno del suddetto servizio e le loro eventuali variazioni e trasmettere tempestivamente per conoscenza all'ASL 3 eventuali reclami e/o segnalazioni presentate dagli assistiti in riferimento al servizio. Al termine del presente accordo, ovvero nell'ipotesi di risoluzione per qualsivoglia causa del medesimo, la designazione quale "Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali" decadrà automaticamente.

ART. 9 - Responsabilità

ASL 3 è esonerata dalle responsabilità penali, civili e amministrative che si riferiscano alla gestione e all'esecuzione delle attività per le quali la Struttura si è impegnata (vedi art. 2) e/o alla gestione di strutture ed attrezzature, di competenza della Struttura, nonché da eventuali danni che gli operatori della Struttura stessa dovessero arrecare o che, comunque, nell'esecuzione del servizio per cause a questo inerenti ed a detti operatori imputabili, venissero arrecati a qualunque persona e/o da qualsiasi cosa e/o a qualsiasi cosa.

ART. 10 - Foro competente

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente accordo non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti, sin d'ora, eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Genova.

ART. 11 - Trasparenza e Anticorruzione

Nell'esecuzione del presente accordo, le parti contraenti sono soggette alla normativa italiana (Legge n.190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e s.m.i. inerente la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300" per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

In particolare le parti si impegnano a rispettare i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7 della L. 30/12/1991 n. 412 ed all'art.53 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

ART. 12 - (Norme residuali)

Il presente atto, a valere quale scrittura privata non autenticata tra le parti, viene redatto in duplice originale.

Lo stesso è esente dall'imposta di bollo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 bis della Tabella Allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642.

La presente convenzione potrà essere registrata in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2°, del Decreto del Presidente della Repubblica 26/04/1986, n. 131 e dall'articolo 1 della Tabella allegata al medesimo Decreto.

Letto, confermato e sottoscritto

Genova, li

Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 3
Il Delegato del Direttore Generale
(Avv. Giovanna DEPETRO)

La Struttura
Associazione "Gigi Ghirotti" Onlus
Il Presidente
(Prof. Franco HENRIQUET)

Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole dell'accordo:

ARTICOLO 3 (Oggetto ed obblighi delle parti)

ARTICOLO 5 (Modalità di pagamento)

ARTICOLO 7 (Durata e recesso)

ARTICOLO 8 (Riservatezza – Adempimenti Codice privacy)

ARTICOLO 9 (Responsabilità)

ARTICOLO 10 (Foro competente)

Genova, _____

Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 3
Il Delegato del Direttore Generale
(Avv. Giovanna DEPETRO)

La Struttura
Associazione "Gigi Ghirotti" Onlus
Il Presidente
(Prof. Franco HENRIQUET)